REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione per specialista di trattamento di materie prime

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 22.04.2013 concernente l'esame di professione per specialista di trattamento di materie prime è modificato come segue:

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Specialista di trattamento di materie prime con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Rohstoffaufbereiterin mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Rohstoffaufbereiter mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Spécialiste de traitement des matières premières avec brevet fédéral, Professional Bachelor**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Specialist for Processing Raw Materials, Professional Bachelor**

[...]

---

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Hombrechtikon, 21.09.2026

Organo responsabile degli specialisti di trattamento di materie prime

Peter Kuhnhenn, Presidente

Balz Solenthaler, direttore amministrativo

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Reg.	
ad acta	
SBFI / SEFRI	26. MRZ. 2013

	z. K	z. Erl		z. K	z. E
DIR FH			NFI		
DIR B			IFI		
DIR F&I			ABI		
KOM/S&P			UH		
RES			BB	x	
ARF			DAR		
INT			FH		

REGOLAMENTO D'ESAME

per HBB

l'esame di professione per specialista di trattamento di materie prime

del 22. APR. 2013

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Settore di attività

Specialisti di trattamento di materie prime con attestato professionale federale lavorano in impianti per il trattamento di materie prime primarie e/o secondarie. Si tratta ad es. di cave di ghiaia, cave di pietra, stabilimenti per materiali misti nonché impianti di riciclaggio del calcestruzzo, asfalto, materiali misti di demolizione, rottami, carta o terre contaminate.

Principali competenze professionali

Specialisti di trattamento di materie prime sono in grado:

- di garantire la qualità dei prodotti di un processo di trattamento.
- di assicurare, tramite manutenzione e conservazione, un'elevata disponibilità dell'impianto.
- di massimizzare la potenzialità dell'impianto.
- di trattare in maniera sostenibile le materie prime primarie e secondarie
- di garantire l'esercizio dell'impianto conforme alle leggi e sicuro per le persone e l'ambiente.
- di eseguire adattamenti all'impianto o di assistere specialisti esterni durante gli adattamenti.
- di guidare un piccolo gruppo di collaboratrici e collaboratori.

Gli specialisti di trattamento di materie prime conoscono a fondo le operazioni basilari dei processi tecnologici:

- triturazione.
- separazione in base alla grandezza del granulato e delle diverse caratteristiche dei materiali (ad es. densità, magnetismo, conduttività, colore).
- miscelare e agglomerare.
- depolverizzare, disidratare.
- trasportare, stoccare.

GESCANNT

26. März 2013

Esercizio della professione

Gli specialisti di trattamento di materie prime vengono di norma impiegati dai gestori di un impianto di trattamento e, si assumono la responsabilità per un impianto di trattamento o per una parte di esso.

Contributo della professione per la società, l'economia, la natura e la cultura

Le materie prime messe a disposizione dagli specialisti di trattamento di materie prime con attestato professionale federale hanno un'importanza molto elevata per l'economia pubblica. Sono necessarie sia per l'infrastruttura (edifici, vie di transito, ecc.), sia per la produzione di merci. Con la messa a disposizione di materie prime secondarie, gli specialisti di trattamento di materie prime forniscono un contributo sostenibile all'economia delle risorse.

Gli specialisti di trattamento di materie prime con attestato professionale federale gestiscono gli impianti di trattamento in modo tecnologicamente professionale, economicamente sostenibile ed ecologicamente responsabile.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Organo responsabile degli specialisti di trattamento di materie prime

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da un minimo di 5 membri, nominata dal comitato direttivo dell'associazione responsabile per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa le tasse d'esame;
c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
j) tratta le domande e i ricorsi;
k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e della sostenibilità dell'utilizzazione delle risorse.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'organo responsabile.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame;

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
f) l'indicazione del numero AVS.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità in una professione tecnica o di un attestato equipollente e può provare una pratica professionale di 2 anni nel trattamento di materie prime;

oppure

b) è in possesso di un attestato federale di capacità o di un attestato equipollente e può provare una pratica professionale di 4 anni nel trattamento di materie prime;

oppure

c) può provare una pratica professionale di 6 anni nel trattamento di materie prime;

e

d) ha assolto i necessari esami finali nel sistema modulare, rispettivamente dispone degli attestati d'equipollenza.

Resta riservato il pagamento della tassa d'esame nel rispetto dei termini in conformità del punto 3.41

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Moduli categoria A

- Fondamenti della fisica
- Scienza dei materiali
- Fondamenti sul trattamento
- Funzionamento degli impianti di produzione

Moduli categoria B

- Triturazione
- Miscelare e agglomerare
- Classificare
- Selezionare
- Separazione di fasi
- Trasportare e stoccare

Ogni modulo della categoria A deve essere concluso con almeno la nota 4.0. Nella categoria B occorre ottenere la nota 4.0 in almeno quattro esami nel sistema modulare.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.12 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno coscientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 Parenti nonché superiori attuali, collaboratrici e collaboratori della candidata o del candidato, dichiarano la loro astensione dallo svolgere la funzione di perito all'esame. Un perito almeno o uno dei due periti non deve essere il docente dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Esame associativo per il trattamento di materie prime	scritto	2 ore
2	Colloquio professionale relativo al trattamento di materie prime	orale	40 min
		Totale	2ore 40min

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale, rispettivamente delle singole parti d'esame, si esegue con l'ausilio di note. Sono applicabili le disposizioni del punto 6.2 e del punto 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è almeno 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

a) non annuncia il suo ritiro entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:

a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
b) le note delle singole parti dell'esame e la nota globale dell'esame finale;
c) il superamento o meno dell'esame finale;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ della SEFRI e porta le firme del segretario di Stato della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto

- **Rohstoffaufbereiter/in mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste de traitement des matières premières avec brevet fédéral**
- **Specialista di trattamento di materie prime con attestato professionale federale**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Specialist for Processing Raw Materials with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto della SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato direttivo dell'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile degli specialisti per il trattamento di materie prime si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 20.03.2013

Organo responsabile degli specialisti di trattamento di materie prime

Ernst Honegger, Presidente

Balz Solenthaler, direttore amministrativo

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 22.04.2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore